



---

A questo proposito si rammenta che in occasione della revisione della LOC del 3 febbraio 1999, nel Regolamento sulla gestione finanziaria e la contabilità dei Comuni era stato introdotto l'art. 31a lett. a, cifra 3 che elenca il contenuto minimo del rapporto allestito dall'organo peritale di controllo, e relativamente al tema che qui ci occupa prevede quanto segue:

*"il rapporto dell'organo peritale deve riferire sull'esito dei controlli e delle verifiche relativamente:*

*a) alla tenuta e l'organizzazione della contabilità. In particolare circa:*

*omissis*

**3) l'organizzazione contabile e le procedure di lavoro, in particolare si tratta di verificare che siano instaurate le necessarie procedure di controllo e di separazione delle funzioni.**

#### Misure di prevenzione

Al fine di evitare il verificarsi di malversazioni per quanto riguarda il traffico dei pagamenti, si raccomanda ai Municipi di accertarsi che le seguenti misure siano state introdotte e messe sistematicamente in pratica:

- il controllo degli ordini di pagamento allestiti dai funzionari con le comunicazioni di addebito provenienti dalle banche e dall'ufficio dei conti correnti postali e con le registrazioni contabili;
- la riduzione al minimo dei pagamenti a contanti sia in entrata che in uscita (in ogni caso deve esistere un "libro cassa" tenuto in modo preciso);
- la corretta gestione delle "password" in caso di pagamenti elettronici (un'unica persona non deve assolutamente avere l'accesso a tutte le "password" necessarie per autorizzare i pagamenti).

Altri controlli e verifiche sono parimenti immaginabili a dipendenza del caso concreto.

Tra le misure di prevenzione in senso più lato citiamo inoltre l'adeguata organizzazione dei diversi processi legati agli acquisti di beni e servizi e ai relativi pagamenti, alla fatturazione verso i terzi e all'esazione, per i quali bisogna prevedere i necessari doppi controlli e verifiche. Si rileva infine che le competenze in materia di contabilità e di tesoreria devono essere suddivise tra più persone.

Per i Comuni che affidano la revisione dei conti ad un ufficio di revisione, la prossima revisione contabile potrà essere l'occasione di estendere il mandato in modo particolare alla verifica dell'adeguatezza dell'organizzazione contabile. Con ciò si intende, ad esempio nell'ambito dei pagamenti in entrata ed in uscita, della verifica dei flussi procedurali relativi alla documentazione, alle competenze ed ai controlli, così come alla necessaria separazione delle funzioni. Il mandato dovrebbe pure estendersi alla richiesta delle eventuali misure correttive per le lacune ed i rischi riscontrati.

---

Per permettere inoltre che determinati controlli elementari, quali ad esempio quelli sul traffico dei pagamenti, possano essere effettuati anche dalla Commissione della gestione (ovvero da persone che non necessariamente dispongono di una particolare specializzazione in materia di revisione), riteniamo che dai documenti contabili debba essere possibile risalire con facilità alle registrazioni contabili, mentre dalla contabilità si debba poter reperire senza difficoltà il documento contabile; in altre parole, l'allestimento dei documenti e delle registrazioni contabili deve tenere conto anche di questi aspetti di trasparenza.

A disposizione per ulteriori informazioni porgiamo i sensi della nostra stima.

**PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI**

Il Capo Sezione:

Elio Genazzi



Il Capo dell'Ufficio della  
gestione finanziaria:

Pierre Spocci



*La presente circolare è pubblicata all'indirizzo [www.ti.ch/sel](http://www.ti.ch/sel) - direttive.*